

**REGOLAMENTO PROVA FINALE DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE GASTRONOMICHE (classe di laurea: L/GASTR)**

(approvato dal Consiglio di Corso di Studi in data 16/09/2025)

Art. 1 - Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

1. La prova finale consiste in una prova orale, durante la quale il candidato illustrerà e discuterà un elaborato inerente agli argomenti predisposti dal Corso di Studi e pubblicata a inizio A.A. sul sito web del corso stesso, con il supporto eventualmente di un programma di presentazione e con un tempo limite di 10 minuti. La scelta dell'argomento sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall' Art. 2.
2. La prova ha l'obiettivo di valutare le abilità, le competenze e le capacità di analisi e di sintesi del candidato relativamente all'argomento proposto.
3. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il corso di studio definisce il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario didattico di Ateneo, e stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:
 - 1) Estiva (giugno/luglio);
 - 2) Autunnale (settembre/ottobre);
 - 3) Straordinaria (febbraio/marzo).
4. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati dal CdS alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 - Modalità di accesso alla prova finale

1. Prima di presentare la domanda, attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario Didattico di Ateneo, il candidato deve contattare un docente del Corso di Studi, per concordare l'oggetto specifico dell'argomento e ricevere indicazioni su metodologia, fonti bibliografiche, eventuali dati statistici, etc. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.

Art. 3 - Commissione Prova Finale

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio che la presiede, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del Consiglio di corso di studio.
2. Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.
3. Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

Art. 4 - Determinazione del voto di laurea

1. Alla fine della prova, la commissione esprimerà il proprio voto. La verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto. La valutazione sarà in trentesimi, più eventuale lode e concorrerà alla determinazione del voto finale di laurea, secondo quanto

previsto dal Regolamento Prova Finale (art. 6 del D.R. n.1810/2018 del 29/6/2018). In particolare, tenuto conto di quanto decretato nell'art. 6, comma 1, lettera b) del DR n. 1810/2018, per il calcolo della media pesata, che comprende tutti gli insegnamenti anche in esubero rispetto al cds sotto forma di corsi liberi, si stabilisce che venga: "...escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con il maggior numero di CFU".

2. La media ponderata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centodecimi verranno aggiunti:
 - a. Un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode.
 - b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
 - c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
 - d. Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi:
 - 6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ;
 - 5 punti se la media di partenza è < 28 e ≥ 27 ;
 - 4 punti con media < 27 e ≥ 26 ;
 - 3 punti con media < 26 e ≥ 24 ;
 - 2 punti con media < 24 e ≥ 22 ;
 - 1 punti con media < 22
4. Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102). La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centodecimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art. 5 - Conferimento del Titolo

1. Compilate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico del Dipartimento.
2. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo di Dottore in Scienze Gastronomiche si consegue il giorno della proclamazione.